10072 Caselle Torinese (To) Ufficio secondario:

Via Torino, 71

Fax 011/9962801

### Dott. CARMELO CERAOLO - Dott. GIANDOMENICO BONITO NOTAI ASSOCIATI

10128 TORINO - Via C. Colombo n.1 - Tel 011.591902 - Fax 011.596887 e-mail: studio@notaiceraolobonito.it	
Repertorio n° 200.045  ===================================	== == == in nte
Innanzi a me dottor CARMELO CERAOLO, Notaio in Torino, iscritto Collegio dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente il signor: === MARENGO OSVALDO, nato a Torino il 22 gennaio 1946, domicilia per la carica in Torino, Via Barbaroux n. 1. =================================	in all in terms of the second
2 - Relazione del Presidente; ====================================	== de == == == Ia
- la convocazione della presente assemblea a' sensi dell'art. 19 di vigente Statuto; ====================================	del == te, pi, tti, = ori
l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta deliberare sull'argomento all'Ordine del Giorno e conferma a me Nota l'incarico per la redazione del presente verbale, limitatamente al punto relativo alla proposta di modifica dello statuto ed al punto 7, relativo	a aio 3,

Prendendo la parola, il Presidente propone di anticipare l'ordine Registrato a Torino 3° Ufficio delle Entrate in data 10/12/2012 al n. 14966 Serie 1T con € 213,00



- che l'acquisto non è a titolo oneroso; ====================
- che, a seguito della delibera dell'Assemblea Nazionale dei Delegati del Club Alpino Italiano del 1° dicembre 1999, punto 14: "Le sottosezioni non sono dotate di soggettività....e non dispongono di autonomia patrimoniale...", con delibera del Consiglio Comunale di San Giorio di Susa in data 26 settembre 2011, n. 17, è stato indicato come beneficiario dell'area il Club Alpino Italiano Sezione di Torino, con sede in Torino, Via Barbaroux n. 1, con la condizione che venga mantenuta nel tempo la destinazione di rifugio; il Consiglio Direttivo del 6 novembre 2012 ha già conferito mandato al Presidente per l'espletamento di tutte le pratiche necessarie all'acquisizione, come da delibera che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Passando al secondo punto di quanto oggetto di verbalizzazione, il Presidente ricorda come, da tempo, il Club Alpino Italiano, sede centrale, abbia approvato un modello di statuto tipo (riunione del 3 febbraio 2007 del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo) onde uniformare le modalità organizzative ed operative di tutte le Sezioni presenti sul territorio nazionale.

Precisa che trattasi, prevalentemente, di modifiche non incidenti in misura rilevante sulla basilare struttura organizzativa dell'Ente, alcune delle quali comporteranno semplici variazioni lessicali degli articoli interessati, lasciandone invariato, sostanzialmente, il precetto dispositivo. =

- Art. 1: è stato soppresso l'indirizzo della sede legale; =========

- - Art. 6: a differenza di quanto previsto nel precedente statuto, per

l'ammissione non occorre più la "presentazione" di un socio; ======== Art. 7: innova, specificando le attività che vengono inibite al socio moroso, nonchè le modalità per riacquistare lo "status" di socio; ======= Art. 8: si specifica che il rapporto associativo non è soggetto a termine, e vieta ai soci l'esercizio di attività confliggenti lo scopo perseguito Art. 9: prevede le modalità del volontario scioglimento del vincolo associativo (dimissioni), ferma la libertà di iscrizione presso altra sezione; Art. 10: enumera le cause di scioglimento del vincolo associativo; ==== Art. 11 e art. 12: a differenza dei vigenti articoli 13 e 14, si demanda al Regolamento le modalità sanzionatorie per comportamenti non consoni ai fini associativi, nonchè le modalità di appello alle sanzioni; ========= Art. 13: più correttamente rispetto all'attuale art. 16, non sono più considerati organo dell'associazione "i due Vice Presidenti"; ======== Art. 14: in difformità a quanto contenuto nell'attuale art. 18, ma coerentemente con il successivo art. 19, viene prevista la cosiddetta facoltà di convocazione su richiesta della minoranza, che viene fissata nella percentuale di un decimo dei soci (attualmente art. 18 ultimo comma, sessanta soci). Detta possibilità, peraltro, era prevista all'art. 19 Art. 15: anzichè prevedere la necessità dello svolgimento di due assemblee annuali (l'una per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'altra per l'approvazione del bilancio preventivo), è prevista un'unica assemblea, entro il termine del 31 marzo. Per la convocazione dell'assemblea, non sono stati previsti termini e modalità; ========= Art. 16: viene prevista la facoltà per gli associati minorenni di assistere Art. 17: più puntualmente rispetto al vigente statuto, vengono individuati gli organi preposti allo svolgimento dell'assemblea; =======

Art. 18: con un spirito di maggior libertà, la scelta dei candidati potrà ricadere anche su associati che non abbiano fatto preventiva ed ufficiale richiesta.

Sempre sul principio di maggiore libertà anche nella designazione dei candidati, non sono più previsti termini perentori per la presentazione delle liste nè, tanto meno, la necessità di associati "presentatori" dei candidati. =

Viene previsto come "quorum" deliberativo la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, per le materie attinenti l'acquisto, l'alienazione, la costituzione di vincoli reali su beni immobili, condizionandone, però, l'efficacia all'approvazione del Comitato Centrale di indirizzo e controllo; ==

Art. 19: viene stabilita in sedici il numero minimo dei Consiglieri, oltre il Presidente (attualmente, il numero complessivo dei consiglieri è fissato in diciannove);


Art. 20: viene regolamentata la durata dei Consiglieri, le eventuali dimissioni di alcuni di essi o di tutti, i casi di decadenza dalla carica; =====

Art. 21: in tema di convocazione del Consiglio Direttivo non è più prevista a favore degli ex Presidenti il diritto di intervento nè, più in generale, che le riunioni si possano tenere per tele-audio-video conferenza;

- l'avviso di convocazione del Consiglio debba avvenire nei quindici giorni anteriori alla riunione (ora otto giorni), salvo i casi di urgenza; =====
  - con cadenza trimestrale vengano tenute le riunioni consiliari; ======
  - un terzo dei consiglieri abbiano la facoltà di convocazione; =======

- l'astensione dalla partecipazione e dal voto da parte di consiglieri che possano essere in conflitto diretto od indiretto di interessi. ========= Non sono stati previsti, invece "quorum" costitutivi o deliberativi; ===== Art. 23: a differenza dell'attuale statuto, in maniera esaustiva vengono definiti i compiti del Presidente, nonchè si fissa in tre anni l'anzianità di iscrizione come requisito di eleggibilità; ================= Art. 24: oltre a definire compiutamente la funzione ed i compiti del Collegio dei Revisori dei conti, s'introduce come condizione di eleggibilità, l'anzianità biennale all'iscrizione alla Sezione; ============================== Art. 25: a differenza di quanto contenuto nel vigente statuto, vengono enunciati i requisiti ed i presupposti per l'eleggibilità alle cariche sociali; == Art. 26: a discrezione del Consiglio Direttivo, possono essere formati commissioni, gruppi o scuole, che non assumono, comunque la qualità di organi dell'associazione; =================================== Art. 27: senza i limiti numerici del vigente statuto, (art. 34: numero minimo di 50 soci ordinari) il Consiglio Direttivo potrà costituire delle sottosezioni, in armonia ed in coerenza con lo statuto ed il Regolamento Art. 28: quanto alla definizione del Patrimonio, il testo, nella sua sostanza, non diverge nè dell'attuale sua formulazione nè dai principi civilistici e fiscali in materia di associazione; Art. 29: in detto articolo, viene regolamentato in maniera esaustiva, la sorta delle attività economiche in caso di scioglimento della Sezione o di Art. 30: viene prevista una regolamentazione delle controversie fra i soci o fra i soci ed organi territoriali; ================== Art. 31: è stata introdotta la clausola di rinvio alle disposizioni previste nello statuto e nel Regolamento Generale del Club Alpino Italiano nel caso di carenza di normative dello statuto. ====================== dopo aver concluso la sua esposizione, Presidente, l'assemblea degli associati a deliberare in merito a quanto \_\_\_\_\_\_\_ Segue un breve scambio di informative fra gli astanti, nonchè fra il Presidente e gli astanti, al termine del quale, l'assemblea, all'unanimità, == - di approvare l'acquisto a titolo gratuito dal Comune di San Giorio di Susa dell'area censita al Foglio 19 - numero 15, alle condizioni sopra esposte dal Presidente nella sua relazione; ================ - di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, così come proposto dal Presidente nella sua esposizione. Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore ventuno minuti quaranta, ed il Presidente mi consegna il testo integrale dello Statuto dell'Associazione, composto di 31 (trentuno) articoli, Statuto che viene allegato al presente Di tutti gli allegati si omette la lettura per dispensa avuta dal comparente, con il mio consenso. Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto al 

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su tre fogli di cui occupa nove intere facciate e quanto di questa. ===========



# 2010 E/210:000 in chorsports 10 'À atagosof

### Club Alpino Italiano Sezione di Torino

### Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 6 novembre 2012

Presenti: il Presidente Marengo: i Vice Presidenti Brunati e Gaido; i Consiglieri: Biolatto D. Biolatto S. Cerutti, Defilippi, Formica, Giordana, Lavesi, Lavezzo, Marchiandi, Ramella Pairin, Spagnolini, Viano e Wurthich. Assistono ai lavori in qualità di invitati Cravero Marialuisa e Forni Davide in rappresentanza della Sottosezione GEAT.

Assenti giustificati: Ferrero e Rapetta.

Assenti: Cerruti, Finelli, Fornelli e Scalisi.

Constatata la validità delle riunione in base ai consiglieri presenti in numero legale, il Presidente **Marengo** dichiara aperta la seduta alle ore 21.05 nella sala Monviso del Centro incontri "Monte dei Cappuccini" e incarica Nicoletta Marchiandi di redigere il presente verbale.

**Punto 1 OdG** - <u>Approvazione del verbale della riunione precedente</u> – Il verbale è stato allegato alla convocazione, è dato per letto e viene approvato all'unanimità.

Punto 2 OdG – Quote sociali 2013 e bilancio preventivo 2013 – [Omissis]

Punto 3 OdG - Approvazione del nuovo Statuto del CAI Torino - [Omissis]

Punto 4 OdG – Rinnovo cariche sociali - [Omissis]

Punto 5 OdG – <u>Assemblea Nazionale dei Delegati a Torino per CAI 150</u> - [Omissis]

Punto 6 OdG – Festa CAI 150 a Torino - [Omissis]

Punto 7 OdG – Situazione rifugi: Adeguamento norme antincendio per VVFF; Norme Legge 1994 e seguenti; Rif. "Benevolo": alienato; Rif. "Torino": cambio gestore; Rif. "Val Gravio": delibera mandato al Presidente per firma acquisizione terreno – [Omissis per quanto riguarda gli altri argomenti]... Il Presidente Marengo riprende la questione, già affrontata in precedenti sedute, della donazione al CAI Torino, da parte del Comune di S. Giorio di Susa, del terreno su cui insiste il rifugio GEAT Val Gravio, affidato alla Sottosezione GEAT. Rammenta che, a norma di Statuto, le Sottosezioni non possono possedere beni immobili, pertanto al catasto il terreno deve essere intestato alla Sezione di Torino.

Il Consiglio Direttivo, preso atto che tutte le spese accessorie saranno a carico del CAI Torino, delibera all'unanimità di conferire mandato al Presidente Marengo di espletare tutte le pratiche necessarie all'acquisizione del terreno e firmare i relativi atti.

Punto 8 OdG - Varie ed eventuali - [Omissis]

Esauriti gli argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.

La Verbalizzante

Nicoletta Marchiandi

Il Presidente

Osvaldo Marengo

Micolan Marchy

Morenzo Desallo

# A000pato "B" al soberrario ni 200045/30145

### **NUOVO STATUTO CAI TORINO**

(Redatto sul modello dello statuto Sezionale Tipo approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo nella sua riunione del 3 febbraio 2007)

### INDICE

### TITOLO I

### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

Art. 1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

**SCOPI E FUNZIONI** 

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Locali sede)

TITOLO II

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Quota associativa)

Art. 8 (Durata)

Art. 9 (Dimissioni)

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

Art. 11 (Sanzioni disciplinari)

Art. 12 (Ricorsi)

TITOLO III

**SEZIONI** 

Art. 13 (Organi della Sezione)

**ASSEMBLEA DEI SOCI** 

Art. 14 (Assemblea)

Art. 15 (Convocazione)

Art. 16 (Partecipazione)

Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

Art. 18 (Deliberazioni)

**CONSIGLIO DIRETTIVO** 

Art. 19 (Composizione e funzioni)

Art. 20 (Durata e scioglimento)

Art. 21 (Convocazione)

Art. 22 (Modalità di convocazione)

Coulfrin

SOCI

### **PRESIDENTE**

Art. 23 (Compiti del Presidente)

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI** 

Art. 24 (Composizione e durata)

TITOLO IV

**CARICHE SOCIALI** 

Art. 25 (Condizioni di eleggibilità)

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 26 (Commissioni, Gruppi e Scuole)

**TITOLO VI** 

**SOTTOSEZIONI** 

Art. 27 (Costituzione)

TITOLO VII

**PATRIMONIO** 

Art. 28 (Patrimonio)

TITOLO VIII

**AMMINISTRAZIONE** 

Art. 29 (Esercizio Sociale)

**TITOLO IX** 

CONTROVERSIE

Art. 30 (Tentativo di conciliazione)

TITOLO X

**DISPOSIZIONI FINALI** 

Art. 31 (Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore)

### **STATUTO**

#### TITOLO I

### **DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA**

### Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Torino, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Torino" con sigla "CAI - Sezione di Torino", struttura territoriale del Club Alpino Italiano (già fondata in Torino, per iniziativa di Quintino Sella nel 1863), di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Regione Piemonte. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

#### Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

### **SCOPI E FUNZIONI**

### Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lostudio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);

We Olevalle

Seems

genefors

- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, cultural artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziativi tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismi giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed recupero di vittime;
- i) a provvedere alle sedi dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- l) gestire e sviluppare il proprio Museo denominato "Museo Nazionale della Montagna Duca Deg Abruzzi" al Monte dei Cappuccini e/o presso altra sede sempre nell'ambito dell'attività della Sezione Torino, raccogliendo e/o acquisendo all'uopo ogni materiale inerente agli scopi sociali e ad essi collega direttamente o indirettamente. Il Museo è classificato e regolamentato ai sensi della Legge n° 1080 d 22.9.1960, con regolamento approvato dal Comitato Interministeriale (D.M. 1.10.1969), con trasmission della Prefettura di Torino del 8.3.1971, prot. 1567/2.272;
- m) ospitare, presso il Museo Nazionale della Montagna, il CISDAE (Centro Italiano Studi Documentazione Alpinismo Extraeuropeo), affidato al Museo con deliberazione del Consiglio Centra CAI del 29.11.1980;
- n) provvedere alla cogestione della Biblioteca Nazionale CAI, come definito nella Convenzione con il C Sede Centrale del 27.1.1962, e per quanto concerne l'aspetto operativo, come previsto da convenzione con il CAI Sede Centrale del 1.6.1992 e dai relativi Protocolli attuativi della predet convenzione, attualmente vigente quello del 24.11.2008;
- o) a pubblicare periodici e edizioni sezionali dei quali è editrice e proprietaria, e le edizioni del prop Museo Nazionale della Montagna;
- p) patrocinare imprese alpinistiche sul piano nazionale ed internazionale;
- q) gestire e sviluppare l'attività del Coro Edelweiss, avente tra l'altro per repertorio, canti, canzon musiche delle popolazioni montane o attinenti la montagna e l'alpinismo, con finalità di divulga recuperare ed incrementare il patrimonio tradizionale della musica corale di montagna;
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esconnesse.

### Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

### TITOLO II

SOCI

### Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

### Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

### Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

I young Jat / de

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previonagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cu sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

### Art. 8 – Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. No sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficia programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci in favore delle Sezioni son volontarie e gratuite, fatte salve eventuali spese di missione.

### Art. 9 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono esser presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetti immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altr deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

### Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione com Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare

### Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

### Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale de Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consigno Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### TITOLO III

#### **SEZIONI**

### Art. 13 – Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

### L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente sezionale ed i due Vice Presidenti;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci, aventi diritto al voto.

### Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci maggiorenni della Sezione

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familia maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; minori di età possono assistere all'Assemblea.

Il Socio non può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante rilascio di delega né fari votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

### Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verific poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'Assemblea.

### Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mar o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci preser aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Sociale eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espres su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi elet contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devole essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; t deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre qua dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale palmeno quindici giorni.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### Art. 19 – Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di diciotto componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il segretario, che può essere scelto anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non ha diritto di voto.

### Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. quattro riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Moreupe Och

Art. 21 - Convocazione

Mulfan

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

### Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni tre mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno quindici giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente in ordine di anzianità o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente dei Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

### **PRESIDENTE**

### Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche (in caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità di carica):

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dallo Statuto della Sezione.

Il Presidente può avvalersi di un Segretario, alla cui nomina e revoca provvede personalmente, che lo coadiuva nella gestione delle attività ordinarie per il funzionamento della Sezione.

# COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

## Art. 24 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della Sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

### TITOLO IV

### CARICHE SOCIALI

# Art. 25 – Condizioni di eleggibilità

iono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti ll'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano oggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone i capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento enerale del Club Alpino Italiano.

n gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o invivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a artire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo andato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

11 Callellas

World Deel &

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e sono rinnovabili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

### **TITOLO V**

### **COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE**

### Art. 26 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

In seno alla Sezione possono costituirsi, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

#### TITOLO VI

### **SOTTOSEZIONI**

### Art. 27 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone dei grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

### TITOLO VII

### PATRIMONIO

## Art. 28 –Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote asSociative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

### TITOLO VIII

### **AMMINISTRAZIONE**

# Art. 29 – Esercizio Sociale

Cli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico nediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve sporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio esporne espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In caso di scioglimento della zione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, ultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club pino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; po tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una tosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del pedio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano deliatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro zione alla Sezione.

### **TITOLO IX**

### **CONTROVERSIE**

### Art. 30 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

# Art. 31 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di  $\mathbb{R}^n$ . del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno  $\mathbb{R}^n$   $\mathbb{R}^n$   $\mathbb{R}^n$ 

Il Presidente della Sezione
Il Presidente dell'Assemblea

Allund fundt.

Certifico lo sottoscritto Dolt. CARMELO CERAC C. Molsio In forino, che la precante è copia autentica dell'originale firmato si sensi di legge, rilasciata ad uso हाइतिष्ड orino. N

24 GEN. 2013